

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LO SVILUPPO DI VILLANOVAFORRU

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni generali	pag. 2
Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 Consulta cittadina	pag. 2
Capo II – Costituzione della Consulta	pag. 2
Art. 3 Composizione della consulta	pag. 2
Art. 4 Nomina dei Componenti della Consulta	pag. 3
Capo III – Competenze, poteri e funzionamento della Consulta	pag. 3
Art. 5 Convocazione della Consulta	pag. 3
Art. 6 Funzionamento della Consulta	pag. 3
Art. 7 Segretario della Consulta	pag. 3
Art. 8 Pubblicità delle sedute. Sedute segrete	pag. 4
Art. 9 Validità delle sedute. Votazione	pag. 4
Art. 10 Verbali della Consulta	pag. 4
Art. 11 Durata in carica e sostituzione dei componenti la Consulta.	pag. 4
Capo IV - Disposizioni finali	pag. 5
Art. 12 Leggi ed Atti regolamentari	pag. 5
Art. 13 Pubblicità del Regolamento	pag. 5
Art. 14 Entrata in vigore	pag. 5

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento della Consulta per lo sviluppo di Villanovaforru, e viene emanato in applicazione dell'art. 30 dello Statuto comunale.

Art. 2 Consulta cittadina

1. *Ai fini del presente Regolamento è istituita la Consulta in materia di partecipazione per lo sviluppo attivo del Paese di Villanovaforru, in tutte le materie che il Consiglio riterrà opportune, quali ad esempio: sviluppo economico, ambiente, gestione del territorio, sport, cultura, attività scolastiche ed extra scolastiche. La definizione degli argomenti ha solo titolo esemplificativo e non esaustivo.*
2. *E' esclusa dal presente regolamento la Consulta giovanile già disciplinata da apposito regolamento;*

CAPO II

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

3. *La consulta nasce su base volontaria, previa pubblicazione all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di un avviso contenente la volontà di istituire la consulta nelle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento;*
4. *Deve essere composta da un numero di cittadini che rappresentano le diverse categorie professionali e sociali del territorio, in numero non inferiore a venti e non superiore a trenta, oltre al sindaco, a gli assessori ed ai Consiglieri in carica.*
5. *Cinque membri in rapporti al numero massimo dei 30 componenti della consulta, sono estratti a sorte nelle liste elettorali dei cittadini maggiorenni tenute dal Comune.*
6. *L'individuazione dei sorteggiati è notificata agli estratti nelle forme stabilite per la notifica degli atti comunali. In caso di rinuncia, da manifestare entro dieci giorni dalla notificazione, anche non motivata, si procede a nuova estrazione, fino al raggiungimento del quorum previsto.*
7. *I Componenti della Consulta non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste per la nomina a Consigliere*

Comunale, e non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi in relazione agli argomenti da trattare.

- 8. Sono invitati ad aderire gli ex Sindaci, i Presidenti della Consulta giovanile, delle Associazioni presenti nel Comune, della la Pro-loco ed il capitano della compagnia Barracellare.*

ART. 4 NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

- 1. La nomina dei componenti la consulta è effettuata con Decreto del Sindaco al raggiungimento del numero minimo stabilito dal precedente articolo 3.*
- 2. I componenti della Consulta non percepiscono gettoni e/o indennità e non hanno diritto alle prerogative stabilite per i componenti delle Commissioni Consiliari, in materia di permessi lavorativi.*

CAPO III

ART. 5 CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA.

- 1. La prima convocazione della Consulta è disposta dal Sindaco e/o da un assessore delegato.*
- 2. Nella prima seduta i componenti individuano le modalità di convocazione successive, ed il soggetto abilitato ad effettuare la stessa.*
- 3. In assenza di regole interne, la Consulta si riunisce per autoconvocazione, ogni ultimo venerdì del mese.*
- 4. Il Sindaco o un suo delegato può richiedere la convocazione motivata della consulta e questa deve riunirsi entro cinque giorni dalla richiesta trasmessa con protocollo a tutti i componenti.*

ART. 6 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

- 1. La consulta opera alla presenza di almeno 1/3 dei componenti assegnati arrotondato aritmeticamente, ed adotta le decisioni con apposito verbale, sottoscritto da tutti i presenti.*
- 2. I componenti della consulta sono tutti equiparati e non esistono gerarchie tra loro e/o altri organismi.*
- 3. La consulta opera senza vincolo di mandato.*
- 4. Le decisioni non vincolano il Consiglio e/o la Giunta ed il Sindaco, nel rispetto delle disposizioni di legge.*
- 5. Possono riunirsi in locali messi a disposizione dall'amministrazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale.*

Art. 7 Segretario della Consulta

1. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte dal componente più giovane.
2. Il Segretario della Consulta ha il compito:
 - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della Consulta;
 - b) di partecipare ai lavori della Consulta e redigere i verbali;
 - c) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio, entro i cinque giorni successivi di copia del verbale con posta elettronica:
 - ai Componenti la Consulta
 - al Sindaco,
 - ai Consiglieri;
 - agli Assessori;

Art. 8 Pubblicità delle sedute. Sedute segrete

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
2. La Consulta si riunisce in seduta segreta, quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali di persone.

Art. 9 Validità delle sedute. Votazione

1. Le riunioni della Consulta sono valide in prima convocazione quando è presente 1/3 dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno cinque componenti.
2. Le decisioni della Consulta sono valide allorché ottengono il voto favorevole di un numero di Componenti che rappresenti la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 10 Verbali della Consulta

1. I verbali della Consulta sono approvati nell'adunanza successiva a quelle cui si riferiscono. I componenti della Consulta, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. Copia di tutti i verbali della Consulta dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.
3. Tutti i verbali della Consulta, possono essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 11 Durata in carica e sostituzione dei componenti della Consulta.

1. I componenti della Consulta si impegnano a presenziare per un anno dalla data di nomina. Allo scadere del periodo possono rinnovare l'adesione per un altro anno. In caso di mancato rinnovo della volontà di adesione, cessano automaticamente dalla carica di componente della Consulta.
2. Cessano altresì dalla carica, coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica per motivi ostativi alla nomina di Consigliere comunale.
3. Alle sostituzioni anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Sindaco con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente articolo 3.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Leggi ed Atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento saranno osservati, nell'ordine, in quanto applicabili:
 - a) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;

Art. 13 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà inviata:
 - a tutti i Consiglieri comunali;
 - al Sindaco e agli Assessori comunali;
 - a tutti i responsabili degli Uffici e dei Servizi comunali;
3. L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, a seguito della esecutività della deliberazione che lo approva, dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune alla voce amministrazione trasparente.